



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 133 DEL 05/07/2019

Proposta n. 171 / 2019

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASATENOVO E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno 2019 addì 5 del mese di **Luglio** alle ore **09.00** nella sede Comunale di Casatenovo.

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano:

Nome e cognome	Qualifica	Presente
GALBIATI FILIPPO	Sindaco	NO
COMI MARTA	ViceSindaco	SI
BRAMBILLA DARIO	Assessore esterno	NO
PIROVANO GUIDO	Assessore esterno	SI
CALDIROLA GAETANO	Assessore	SI
PICCHI MARTA	Assessore	SI

Presenti: 4 Assenti: 2

Assiste il Vice Segretario Comunale **MAZZOTTI DARIO**

Il Sig. **COMI MARTA**, **ViceSindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASATENOVO E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- L'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011 il quale dispone che, con riferimento al corrente esercizio, questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casatenovo", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2018 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D. Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato che:

- ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11ter – 11 quinquies del predetto D.Lgs 118/2011, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo; nello specifico:
 - o per **ente strumentale controllato** si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di

- concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;
- per **ente strumentale partecipato** si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente
 - per **società controllata** si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
 - per **società partecipata** si intende, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Considerato che:

- dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:
 - al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);
 - i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
 - l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

Considerato altresì che:

- al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono **non** essere inseriti nell'elenco gli enti/società che rientrano nei casi di "irrilevanza", ovvero:
 - quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza (dal 2018) inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;

- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;
- sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in società inferiori all'1% del capitale degli stessi;

Preso atto, tuttavia:

- che sono in ogni caso considerati rilevanti, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (per ultimo modificato dal D.M. 11.08.2017), gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- che, a partire dal 2018, la valutazione di irrilevanza deve essere formulata non solo in riferimento al singolo Ente/Società, ma anche con riferimento all'insieme degli Enti/Società i cui singoli bilanci risultano irrilevanti: la sommatoria dei dati dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei tre parametri contabili sopra individuati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto ai corrispondenti valori della Capogruppo. Se tale sommatoria presenta un valore pari o superiore al 10%, la Capogruppo deve individuare i bilanci degli Enti/Società singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza, ad una incidenza inferiore al 10%;

Preso atto che nel caso del Comune di Casatenovo i parametri, relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale al 31.12.2018, approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 24 del 29.04.2019 sono i seguenti:

	Comune di Casatenovo	3% dei valori del Comune
Totale dell'attivo	36.838.209,36	1.105.146,28
Patrimonio netto	31.019.024,97	930.570,75
Totale ricavi caratteristici	8.000.573,29	240.017,20

Vista la Relazione allegata, parte integrante della presente deliberazione (allegato A), inerente la verifica condotta ai fini della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Casatenovo al 31.12.2018, ed ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2018;

Visti i seguenti Elenchi, qui allegati quali parti integranti del presente provvedimento:

- Allegato B) – Elenco Enti/Società da ricomprendere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casatenovo”
- Allegato C) Elenco Enti/Società da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo;

Ritenuto di provvedere alla relativa approvazione per i provvedimenti conseguenti inerenti all'approvazione del Bilancio consolidato;

Preso atto che il Responsabile di Servizio del Settore Programmazione Economico Finanziaria ha espresso parere di regolarità tecnica e contabile in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

di approvare gli elenchi degli enti/società che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2018, risultano da ricomprendere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casatenovo (allegato B) e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo (allegato C), parti integranti della presente deliberazione, tenuto conto della verifica delle condizioni di irrilevanza come da Relazione allegata A) pure parte integrante della presente deliberazione;

di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato C) ed al Revisore dei conti del Comune, demandando al Responsabile del settore Programmazione economico finanziaria il prosieguo del procedimento;

Allegati:

Allegato A: Relazione verifica definizione GAP

Allegato B – Elenco Enti/società ricompresi nel Gruppo amministrazione pubblica Comune di Casatenovo;

Allegato C – Elenco Enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 171**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASATENOVO E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **05/07/2019**

Il Responsabile di Settore

Paola Sala

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **05/07/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL VICESINDACO
COMI MARTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTI DARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MAZZOTTI DARIO;1;4819670
COMI MARTA;2;12582777

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del

Comune di Casatenovo

relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modifiche

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018



**Definizione del gruppo amministrazione pubblica del
Comune di Casatenovo**
**relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche**
BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018

PREMESSE

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. Ai sensi del comma 1 dell'articolo sopracitato gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP":

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n.

118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica

- gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono

- comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non erano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Dall'esercizio 2018 occorre tenerne conto.

Sono da considerare nel GAP le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono **non** essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) **Impossibilità di reperire** le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
AI FINI DELL'INSERIMENTO
NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL
COMUNE DI CASATENOVO

1. Silea S.p.a.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Silea S.p.a.	5,12%	La società si occupa del trattamento e smaltimento dei rifiuti

Silea S.p.a. è una società partecipata direttamente dal Comune con una quota dello 5,12%. L'ente si occupa del trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Silea S.p.a. sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che opera secondo il modello in house providing e risulta essere affidataria diretta di servizi.

2. Seruso S.p.a.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Seruso S.p.a.	4,12%	La società si occupa del recupero e della preparazione per il riciclaggio dei rifiuti

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta pari al 4,12% in Seruso S.p.a.. La Società si occupa del recupero e della preparazione per il riciclaggio dei rifiuti

La società Seruso S.p.a. sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che opera secondo il modello in house providing e in quanto trattasi di società affidataria di servizi dell'Ente per il tramite della partecipazione in Silea S.p.a.

In considerazione della redazione del bilancio consolidato 2018 da parte della società Silea S.p.a, il consolidamento di Seruso avverrà in modo indiretto.

3. Parco Regionale Valle Lambro

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Parco Regionale della Valle del Lambro	1,20%	L'ente si occupa della tutela dell'ambiente

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari all' 1,20% in Parco Regionale della Valle del Lambro. L'ente è finalizzato alla tutela dell'ambiente.

Occorre verificare se la partecipazione in Parco Regionale della Valle del Lambro, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune in Parco Regionale della Valle del Lambro è rilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casatenovo	36.838.209,36	31.019.024,97	8.000.573,29
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza	1.105.146,28	930.570,75	240.017,20
Partecipata Parco Regionale Valle Lambro	29.999.142,37	931.266,63	4.154.707,91
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

4. Lario Reti Holding S.p.a.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Lario Reti Holding S.p.a.	0,60%	La società si occupa della raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,60 % in Lario Reti Holding S.p.a.. La Società si occupa della raccolta, trattamento e fornitura di acqua.

La società Lario Reti Holding S.p.a. sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che opera secondo il modello in house providing e in quanto trattasi di società affidataria di servizi pubblici per l'ente.

5. Azienda speciale Retesalute

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Azienda Speciale Retesalute	6,79%	L'ente si occupa di fornire assistenza sociale non residenziale

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 6,79 % in Azienda Speciale Retesalute. L'ente si occupa di fornire assistenza sociale non residenziale.

L' Azienda Speciale Retesalute sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che risulta essere affidataria diretta di servizi dell'Ente.

6. Consorzio Brianteo Villa Greppi

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Consorzio Brianteo Villa Greppi	7,04%	L'ente si occupa di formazione culturale

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 7,04 % in Consorzio Brianteo Villa Greppi. L'ente si occupa di formazione culturale.

Occorre verificare se la partecipazione in Consorzio Brianteo Villa Greppi, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo,

quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune in Consorzio Brianteo Villa Greppi è rilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casatenovo	36.838.209,36	31.019.024,97	8.000.573,29
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	1.105.146,28	930.570,75	240.017,20
Consorzio Brianteo Villa Greppi	9.140.571,33	8.118.785,98	1.031.218,62
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

7. Acsm Agam S.p.a.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Acsm Agam S.p.a.	0,144%	La società si occupa della distribuzione del gas naturale, dell'energia elettrica e del calore

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta pari allo 0,144 % in Acsm Agam S.p.a, per mezzo di Lario Reti Holding S.p.a. La società si occupa della distribuzione del gas naturale, dell'energia elettrica e del calore.

Poiché la società risulta essere a partecipazione mista pubblico-privata, non è controllata ed è partecipata per una quota inferiore al 10%, la stessa non verrà inserita nel GAP e, di conseguenza, nel perimetro di consolidamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che il Comune di Casatenovo è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato.

Rientrano nell'area di consolidamento del Comune Casatenovo i seguenti Enti/Società:

Partecipazioni :
Silea S.p.a.
Seruso S.p.a.* (consolidata con Silea)
Lario Reti Holding S.p.a.
Azienda Speciale ReteSalute
Consorzio Brianteo Villa Greppi
Parco Regionale della Valle del Lambro

Mentre risulta **esclusa** dal GAP la società **Acsm Agam S.p.a.**

**Elenco delle partecipate al Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Casatenovo**

**Prospetto Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casatenovo
ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018**

Partecipazioni :
Silea S.p.a.
Seruso S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.
Azienda Speciale ReteSalute
Consorzio Brianteo Villa Greppi
Parco Regionale della Valle del Lambro

**Verifica della irrilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Casatenovo ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018**

Partecipazioni societarie	
Silea S.p.a.	Rilevante
Seruso S.p.a.	Rilevante
Lario Reti Holding S.p.a.	Rilevante
Azienda speciale ReteSalute	Rilevante
Consorzio Brianteo Villa Greppi	Rilevante
Parco Regionale della Valle del Lambro	Rilevante

**Elenco dei componenti il Perimetro di consolidamento del
Comune di Casatenovo**

**Perimetro di consolidamento Comune di Casatenovo
ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018**

Partecipazioni:
Silea S.p.a.
Seruso S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.
Azienda Speciale ReteSalute
Consorzio Brianteo Villa Greppi
Parco Regionale della Valle del Lambro